Direzione Provinciale di Pisa

Ufficio Territoriale di Pontedera

ATTO REGISTRATO IN DATA 30/4/25 AL N. 314 SERIE 3

ATTO COSTITUTIVO
CLUB NUOVA MUSICA E SALUTE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L 'anno 2025 il mese di Aprile il giorno 1 in Pistoia via Fiorentina, n. 385, sono presenti i seguenti signori:

- Gestri Mario nato a Pistoia il 08/12/1966 e ivi residente in via Delle Capanne Vecchie, n. 31 codice fiscale GSTMRA66T08G713W;
- Longo Rita nata a Palermo il 28/07/1976 e residente a Bientina (PI) via Salvo D'Acquisto, n. 28E codice fiscale LNGRTI76H68G273F;
- Piazza Giuseppe nato a Palermo il 30/08/2001 e residente a Bientina (PI) via Salvo D'Acquisto, n. 28E codice fiscale PZZGPP01M30G273U;
- Giachi Gaia nata a Firenze il 07/11/1977 e residente a Cantagallo (PO) via Castello degli Averardi, n. 5 codice fiscale GCHGAI77S47D612A;
- Capaccioli Alessandro nato a Prato il 06/12/1961 e residente a Cantagallo (PO) via Castello degli Averardi, n. 5 codice fiscale CPCLSN61T06G999H;
- Fedi Maurizio nato a Pistoia il 01/01/1969 e residente ad Agliana (PT) via Salceto, n. 6 codice fiscale FDEMRZ69A01G713W;
- Orsi Piero nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 03/04/1966 e residente a Camporgiano (LU) in via Vandelli-Poggio, n. 2 codice fiscale RSOPRI66D03C236Y;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, avente la seguente denominazione CLUB NUOVA MUSICA E SALUTE Associazione di Promozione Sociale (in breve CLUB NUOVA MUSICA E SALUTE APS).

ART. 2 L' Associazione ha sede legale in: Pistoia via Fiorentina, n. 385 cap 51100.

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ART. 4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da n. 3 membri e nominano a farne parte i signori: Gestri Mario, Longo Rita e Piazza Giuseppe.
Alla carica di presidente viene eletto il Sig. Gestri Mario.
Per le altre cariche vengono eletti:
Longo Rita, alla carica di Consigliere e Vice Presidente;
Piazza Giuseppe, alla carica di Consigliere.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2025.

È parte integrale del presente atto lo statuto sottoscritto dai soci e steso su 5 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Gestri Mario

Longo Rita

Piazza Giuseppe

Giachi Gaia

Capaccioli Alessandro

Fedi Maurizio

Orsi Piero

STATUTO della
CLUB NUOVA MUSICA E SALUTE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: CLUB NUOVA MUSICA E SALUTE Associazione di Promozione Sociale (abbreviato CLUB NUOVA MUSICA E SALUTE APS) il quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in via Fiorentina, n. 385 nel comune di Pistoia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione ed è inteso secondo le norme sull'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare persegue le seguenti finalità:

- insegnamento della musica in tutte le sue forme, insegnamento di strumenti musicali e canto;
- produzioni musicali, ballo e recitazione;
- diffusione della musica da ballo e tradizionale tramite serate con gruppi musicali, organizzazione di spettacoli e animazione cover band e piano bar;

- diffusione della musicoterapia e relativi trattamenti olistici.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

1) Corsi di musica per l'insegnamento di strumenti musicali e insegnamento del canto.
2) Organizzazione di gruppi musicali e orchestre da ballo.
3) Registrazioni e produzioni musicali.
4) Organizzazione di spettacoli musicali
5) Consulenze musicali
6) Trattamenti olistici sound healing.

Quanto sopra anche mediante la realizzazione di corsi di formazione, percorsi didattici ed educativi, progetti ludico-ricreativi, materiale divulgativo ed editoriale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal citato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

A titolo puramente indicativo l'Associazione potrà svolgere le attività di

- Vendita di gadget e materiale vario;
- Pubblicità e sponsorizzazione;
- Gestione di bar/punti di ristoro

ed in generale tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento delle attività di interesse generale.

Per lo svolgimento delle predette attività ed il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ma prevalentemente all'interno della Regione Toscana.

ART. 4 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. La qualifica di socio si ottiene al momento della domanda di ammissione all'Associazione, redatta in forma scritta. L'Organo di amministrazione, nella prima seduta disponibile, verificherà che ciascuna ammissione sia conforme ai principi del presente Statuto, e qualora verificasse delle irregolarità, emanerà il conseguente provvedimento di decadenza dalla qualifica di socio. La deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, senza limiti e discriminazioni di alcun tipo;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure si metta in condizione di inattività prolungata può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La qualifica di socio si perde, inoltre, per morosità e mancato rinnovo annuale della tessera sociale. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dall'Organo amministrativo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso organo. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Qualità di volontario)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'organo amministrativo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Non sono considerati volontari coloro che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 8 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione (anche Consiglio Direttivo),
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Revisore legale (eventuale)

ART. 9 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedite al recapito risultante dal libro dei soci, ovvero con altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo da parte della stessa.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
Nelle delibere che riguardano la responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione, gli stessi non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 12 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Non può essere eletto componente dell'organo di amministrazione, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa oppure avviso affisso nella sede sociale.
In casi di urgenza può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, è validamente costituito quando gli stessi sono presenti in toto. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne in caso di nomine o comunque di decisioni riguardanti le persone.
L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le eventuali attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più componenti, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare amministratori in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 13 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'organo amministrativo. Qualora quest'ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - (L'organo di controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 15 - (Revisore legale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- corrispettivi specifici;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 (Bilancio)

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ad euro 60.000,00, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

ART. 19 (Bilancio sociale e informativa)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad euro 100.000,00 annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa alla quale eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 20 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gestri Mario

Longo Rita

Piazza Giuseppe

Giachi Gaia

Capaccioli Alessandro

Fedi Maurizio

Orsi Piero

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 30/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4 , serie 3 , numero 319

data di stipula: 01/04/2025

ident.vo telematico: TZ425L000319000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02112410473

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02112410473				

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23